



23 Gennaio 2024

L'istituzione del fondo di garanzia per le polizze vita di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (la "Legge di Bilancio")

In un'ottica di protezione del mercato assicurativo, la Legge di Bilancio ha previsto l'introduzione di un nuovo Capo VI-bis al Codice delle Assicurazioni Private che istituisce e disciplina il Fondo di garanzia per le polizze vita (il "**Fondo di Garanzia**" o "**Fondo**"), la cui funzione sarà quella di intervenire a tutela di beneficiari e aventi diritto alle prestazioni assicurative dedotte in polizze sulla vita nell'ipotesi in cui l'impresa assicurativa sia sottoposta a procedure concorsuali.

A tal fine, il Fondo di Garanzia avrà una autonoma dotazione, finanziata dalle imprese assicurative e dagli intermediari aderenti, sulla base dell'ammontare delle riserve tecniche delle imprese medesime.

1. *Soggetti tenuti all'adesione al Fondo di Garanzia*

L'articolo 274-ter del CAP qualifica, in primo luogo, le "**prestazioni protette**" come i **diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze sulla vita** a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo.

I **soggetti obbligati** all'adesione al Fondo di Garanzia sono:

- le **imprese di assicurazione italiane** autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita e gli **intermediari iscritti al RUI**, quando l'**importo dei premi annui**, raccolti o intermediati, **nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro**;
- le **succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie** autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita in Italia, salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.

Inoltre, Il Fondo di Garanzia può consentire altresì l'iscrizione alle succursali di compagnie assicurative europee e alle imprese operanti nel territorio della Repubblica Italiana in libera prestazione di servizi.

2. *Dotazione finanziaria*

Il Fondo di Garanzia dispone di una **dotazione finanziaria costituita mediante i contributi degli aderenti**, che deve essere **proporzionata** alle passività dello stesso e comunque **pari ad almeno lo 0,4%** (c.d. "livello-obiettivo") **dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita delle imprese aderenti**.

Tale obiettivo deve essere raggiunto gradualmente entro il 31 dicembre 2035, con possibilità di proroga secondo le disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze. **Nel caso in cui la dotazione finanziaria si riduca al di sotto della soglia stabilita, essa deve essere ripristinata, anche mediante contributi periodici e per tempi prolungati.**

Per quanto riguarda la costituzione e l'investimento della dotazione raccolta, l'articolo 274-*quinquies* del CAP prevede che, per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di Garanzia, gli **aderenti versino contributi con cadenza almeno annuale**, secondo quanto determinato dal Fondo medesimo nei termini che seguono.

In particolare, i **contributi dovuti dalle imprese aderenti sono proporzionati all'ammontare degli impegni**

assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese e rappresentano almeno i quattro quinti della contribuzione annuale degli aderenti. Tali contributi possono essere **determinati dal Fondo sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio**, approvati da IVASS. In fase di **prima applicazione**, i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti sono **pari allo 0,4 per mille dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita.**

Per quanto attiene alla contribuzione richiesta agli **intermediari assicurativi**, i contributi sono determinati in relazione al **volume complessivo dei prodotti vita distribuiti e ai ricavi ad essi associati**, fermo restando che la contribuzione imposta agli stessi non supera un quinto della contribuzione annuale. Tuttavia, in fase di **prima applicazione**, i contributi dovuti dagli **intermediari iscritti in sezione D del RUI sono pari allo 0,1 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita intermedie**, mentre quelli dovuti dagli **altri intermediari aderenti sono pari allo 0,1 per mille della raccolta premi vita intermediata nell'anno precedente**¹.

3. Modalità di esecuzione delle prestazioni protette da parte del Fondo di Garanzia

L'articolo 274-*sexies* del CAP prevede che il Fondo tuteli gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti, intervenendo durante le procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese aderenti, tutelando così le prestazioni protette della clientela.

Ai fini di cui sopra, il fondo esegue le seguenti attività:

- effettua pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti, nei limiti e secondo le modalità previste dal Codice delle Assicurazioni Private;
- se previsto dallo statuto, interviene anche in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco effettuate nell'ambito di una liquidazione coatta amministrativa, anche attraverso la prestazione di garanzie, se il costo delle stesse non supera il costo che il Fondo di garanzia, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette;
- se previsto dallo statuto, effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, se il costo degli interventi non supera il costo che il Fondo di garanzia, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette.

Il fondo è tenuto a rimborsare le prestazioni protette entro un massimo di 100.000 euro per ciascun avente diritto, con la sola eccezione delle prestazioni protette dedotte nei contratti sulla vita afferenti ai rami II, III, IV e V.

In ultima analisi, si precisa che il Fondo di Garanzia è soggetto alla supervisione di IVASS, che ne approva lo statuto e può emettere disposizioni attuative sulla disciplina in esame.

L'adesione al fondo è obbligatoria e la mancata iscrizione, ovvero l'esclusione comportano la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa o la cancellazione dal RUI.

¹ Si precisa, in ogni caso, che IVASS può sospendere l'obbligo di contribuzione in capo a imprese e intermediari, nella misura in cui ciò possa comportare un pregiudizio la liquidità o la solvibilità dell'operatore interessato. Tale sospensione è accordata per un periodo massimo di 12 mesi ed è rinnovabile.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Emanuele Grippo

Partner

Co-Responsabile dipartimento

Diritto dei mercati finanziari

Diritto delle Assicurazioni

Milano | +39 02 763741

emgrippo@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.